

 <p>CITTA' DI SETTINGIANO (CATANZARO)</p>	<p>DELIBERAZIONE N. 21</p> <p>DATA 27/08/2014</p>
---	---

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2014;

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **AGOSTO** alle ore 16:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale effettuato alle ore 16:35 e seguenti risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Rodolfo IOZZO (Sindaco/Presidente)	Si	
2	Damiano VERGATA	Si	
3	Salvatore RUSSO	Si	
4	Mario FELICETTA (Vicesindaco)	Si	
5	Romano MARUCA	Si	
6	Antonio IULIANO	Si	
7	Rosanna VERDOLIVA		Si

Presiede la seduta, il Sindaco *Rodolfo IOZZO* nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa *Rosanna Maria PAONE*, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al **n. 8° dell'ordine del giorno** dando atto che sulla proposta della presente deliberazione: i responsabili dei Servizi interessati hanno espresso i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

In continuazione di seduta.....

Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 23/06/2014;

Richiamato in particolare l'art. 7 del Regolamento, che demanda al Consiglio Comunale la definizione della misura della TASI posta a carico dell'occupante;

Ritenuto dover stabilire un riparto del carico tributario complessivo per le abitazioni concesse in locazione del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Vista la propria deliberazione n. 27 in data 30/11/2013, con la quale sono state confermate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote/detrazioni applicate nell'anno 2013 ai fini del pagamento dell'IMU (imposta municipale propria):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Aliquota ordinaria - Altri immobili comprese le aree edificabili	8,60 per mille
Immobili cat. D	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013);

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

Ritenuto inoltre, in fase di prima applicazione della tassa, per l'anno 2014 non dover applicare le riduzioni/detrazioni TASI previste per l'abitazione principale anche in considerazione che l'aliquota viene mantenuta al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge senza effettuare ulteriori aumenti,

Stimato in €. 150.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) polizia locale e sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) protezione civile;
- f) biblioteca;
- g) attività culturali;
- h) anagrafe;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica;	€ 142.031,64
2	polizia locale e sicurezza;	€ 108.630,00
3	manutenzione strade;	€ 47.600,00
4	Manutenzione del verde	€ _____
5	protezione civile;	€ 250,00
6	biblioteca;	€ _____
7	attività culturali;	€ _____
8	anagrafe;	€ 69.290,00
TOTALE		€ 367.801,64

a fronte di un gettito di €. 150.000,00 (copertura 40,78 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 in data 23 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Preliminarmente il Sindaco evidenzia come la TASI altro non è che un modo per compensare l'IMU sulla prima casa che il Governo centrale aveva abolito.

Il Vice-Sindaco Felicetta: la TASI è una tassa che serve a coprire i costi per i servizi indivisibili;

Il consigliere Iuliano: nel 2012 c'era ancora l'IMU sulla prima casa e l'IMU su altri immobili che determinavano una certa entrata. Nel 2013 con l'abolizione dell'IMU sulla prima casa il Comune ha incrementato le aliquote sui fabbricati e il valore venale degli immobili. Nel 2014 c'è stata una diminuzione dei valori venali che conseguentemente fa diminuire il gettito dell'IMU ma è stata introdotta la TASI che ha comportato un aumento in positivo del gettito complessivo contribuendo a coprire parecchie spese quale la pubblica illuminazione e strade. Di fatto quindi e conseguentemente la tassazione IMU è aumentata di 100.000 euro. Per tale motivo esprimo voto contrario;

Il Rag. Rattà presente alla seduta tiene a precisare che a fronte di una aliquota all'1% il Governo opera un taglio ai trasferimenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli CINQUE e n. UNO contrario (Iuliano) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di dare atto che per l'anno 2014 non vengono applicate riduzioni/detraioni per abitazione principale;
- 4) di stimare in € **150.000,00** il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 5) di stabilire in € **367.801,64** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultahze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica;	€ 142.031,64
2	polizia locale e sicurezza;	€ 108.630,00
3	manutenzione strade;	€ 47.600,00
4	Manutenzione del verde	€ ----
5	protezione civile;	€ 250,00
6	biblioteca;	€ ----
7	attività culturali;	€ ----
8	anagrafe;	€ 69.290,00
TOTALE		€ 367.801,64

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio Comunale, con identica e separata votazione;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SETTINGIANO (provincia di CATANZARO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "CONSIGLIO COMUNALE"

Ufficio Proponente:	Servizio Interessato:
OGGETTO:	<p align="center">Imposta unica comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2014</p>
	<p align="center">Imputazione della spesa</p> Somma da impegnare con la presente proposta Euro; Situazione Finanziaria del Cap.; Cod; DESCRIZIONE Somma stanziata euro Variazione in diminuzione euro Stanziamento aggiornato euro Somma già impegnata euro Somma disponibile euro Data/...../2014 <p align="center">Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Romualdo Notaro)</p>
	<p align="center">Il Responsabile del Servizio interessato</p> Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <i>P.O.S. I.T.I.V.P.</i> Data <i>18/08</i> .../2014 <p align="center">Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Romualdo Notaro)</p> <hr/> <p align="center">Il Responsabile di Ragioneria</p> Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>P.O.S. I.T.I.V.P.</i> Data <i>18/08</i> .../2014 <p align="center">Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Romualdo Notaro)</p>

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
Rodolfo LOZZO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 560... Reg. Pubblicazioni

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 01/10/2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Il 01/10/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.gs n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Il 01/10/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

Comune di Settingiano

(Provincia di Catanzaro)

N. 560... del registro il 01/10/14

Pubblicata nell'Albo Pretorio informatico di questo

Comune per 15 giorni consecutivi

dal 1/8/14 Al 16/8/14

timbro II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

